



**REGIONE SICILIANA**

**GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 84 del 14 marzo 2025.

«Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) 21 febbraio 2024, n. 83709: 'Definizione dei requisiti di garanzia di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività'. Disciplina attuativa concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)».

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modificazioni;

VISTO il D .P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", come modificato dal D.P.Reg. 28 agosto 2024, n. 29;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2020, n. 82;

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74: 'Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154' e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) 21 febbraio 2024 n. 83709 'Definizione dei requisiti di garanzia di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività';

VISTA la Circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) 12 aprile 2024, prot. n. 29529: 'Disciplina attuativa del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024



**REGIONE SICILIANA**

**GIUNTA REGIONALE**

concernente nuove disposizioni generali e regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2020, n. 523 'Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 - Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)' e la normativa nella stessa citata, nonché le precedenti richiamate deliberazioni della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2021, n. 391 'Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 - Individuazione di ulteriori procedimenti, in aggiunta a quelli individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 523 del 12 novembre 2020, di competenza dell'Amministrazione regionale, per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)';

VISTA la nota 12 febbraio 2025, prot. n. 2380/Gab. con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale e condividendone i contenuti, la nota del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura 4 febbraio 2025, n.20177, unitamente alla relazione concernente la disciplina attuativa per l'esercizio delle attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), ed acclusi allegati 1 e 2, proponendo alcune integrazioni, nonché l'autorizzazione, al predetto Dirigente generale, a porre in essere i provvedimenti consequenziali;

CONSIDERATO che nella menzionata nota n. 20177/2025 il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura rappresenta, tra l'altro, che: l'entrata in vigore del richiamato Decreto MASAF n. 83709/2024, ha abrogato il precedente Decreto 27 marzo 2008 del medesimo Ministero, introducendo nuovi requisiti di garanzia e funzionamento per i CAA; con la citata Circolare dell'AGEA n. 29529/2024 vengono



**REGIONE SICILIANA**

**GIUNTA REGIONALE**

disciplinati il nuovo assetto giuridico e le modalità operative per l'espletamento delle attività dei CAA a livello nazionale e, in particolare, vengono specificati le condizioni, i ruoli, le responsabilità e le modalità di accesso dei CAA ai servizi dei SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e ai sistemi informativi dei singoli Organismi pagatori, necessari per svolgere le attività previste dalla normativa o delegate dagli stessi Organismi pagatori, tramite apposite convenzioni conformi allo schema approvato da AGEA; i CAA devono adeguarsi alle disposizioni del DM del 21 febbraio 2024 entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione dello stesso, come previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta, concernente l'aggiornata disciplina attuativa per l'esercizio delle attività dei CAA, dando mandato al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura a porre in essere i provvedimenti consequenziali, come dettagliatamente indicati nella nota dipartimentale n.20177/2025, cui si fa espresso rinvio;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,

**D E L I B E R A**

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, concernente l'aggiornata disciplina attuativa per l'esercizio delle attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), in conformità alla nota 12 febbraio 2025, n. 2380 ed agli atti alla stessa acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione e di dare mandato al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura di porre in essere i provvedimenti consequenziali, come dettagliatamente indicati nella nota dipartimentale 4 febbraio 2025, n. 20177, cui si fa espresso rinvio.

Il Segretario

Il Presidente

ER

AMICO

SCHIFANI

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea

L'Assessore

Palermo, prot. n.2380/Gab del 12 febbraio 2025

Risposta a nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Alla Presidenza della Regione Siciliana

Ufficio Segreteria di Giunta

[segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it](mailto:segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it)

e p.c.

On.le Presidente della Regione

Ufficio di diretta collaborazione

[presidente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:presidente@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Presidenza della Regione

Segreteria Generale - Area 2<sup>a</sup>

[segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it)

Al Dipartimento regionale dell'Agricoltura

[dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it)

**Oggetto:** Dipartimento regionale dell'Agricoltura – Decreto MASAF n.83709 del 21.02.2024 “Definizione requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola devono possedere per l'esercizio dell'attività” - Circolare AGEA n.29529 del 12.4.2024 – Disciplina attuativa del DM n.83709/2024.


Il Dipartimento regionale dell'Agricoltura, con nota 20177 del 04.02.2025, ha trasmesso la relazione aggiornata inerente la disciplina attuativa per l'esercizio dell'attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di cui in oggetto, proponendo alcune integrazioni da apportare tramite l'adozione di apposita deliberazione della Giunta.

Ciò posto lo scrivente, condividendo quanto sopra, inoltra la documentazione citata alla Giunta per l'apprezzamento e per autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura a porre in essere i provvedimenti consequenziali.

Allegati:

1. nota n.20177 del 04.02.2025 del Dipartimento dell'agricoltura;
2. relazione del Dipartimento dell'agricoltura completa dei riferimenti normativi.

L'Assessore  
Salvatore Barbagallo





**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELLA**  
**AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA**  
**PESCA MEDITERRANEA**  
**DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA,**  
**Area 5–Sistema informativo agricolo nazionale**  
**(SIAN) e Organismo pagatore (AGEA)**

Palermo 04/02/2025

Risposta a \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_

**Prot.** 20177

Classificazione	5			
-----------------	---	--	--	--

All'Assessore  
Ufficio Gabinetto  
SEDE

**Oggetto:** DECRETO MASAF n. 83709 del 21 febbraio 2024. Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) devono possedere per l'esercizio delle loro attività. Circolare Agea prot. n. 29529 del 12 aprile 2024 - Disciplina attuativa del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).

In riferimento alla normativa in oggetto, si relaziona quanto segue:

L'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 83709 del 21 febbraio 2024 (di seguito DM) avente ad oggetto la "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, ha abrogato il precedente Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, introducendo nuovi requisiti di garanzia e funzionamento per i CAA.

Con la Circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) del 12 aprile 2024, prot. n. 29529, avente come oggetto: "Disciplina attuativa del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)", disciplina il nuovo assetto giuridico e le modalità operative per l'espletamento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola a livello nazionale. In particolare, essa specifica le condizioni, i ruoli, le responsabilità e le modalità di accesso dei CAA ai

servizi del SIAN e ai Sistemi informativi dei singoli Organismi pagatori, necessari per svolgere le attività previste dalla normativa o delegate dagli Organismi pagatori tramite apposite convenzioni conformi allo schema approvato da AGEA. La Circolare stabilisce che l'accesso al SIAN e ai Sistemi informativi degli Organismi pagatori è subordinato al rispetto delle disposizioni in essa contenute, attuative del DM del 21 febbraio 2024, a cui i CAA devono adeguarsi entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione del Decreto, come previsto all'art. 20 dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 14 del DM, le Regioni e le Province autonome sono responsabili del rilascio dell'autorizzazione ad operare come CAA.

L'art. 8, comma 1 del DM dispone che "Al fine di garantire la copertura dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività agli organismi pagatori o agli utenti, le società richiedenti stipulano una polizza per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari almeno ad euro 2.065.827,60. Gli organismi pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti connesso alle domande presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata".

Il medesimo Decreto dispone inoltre all'art. 10, comma 2 che "deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore/utente comunque non superiore a un numero di fascicoli medio per operatore, pari a 350 fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari. Le regioni e le province autonome possono stabilire un numero superiore di fascicoli per operatore/utente in ragione delle diverse caratteristiche del tessuto aziendale.".

Gli artt. 8, 10, 12 e 13 del DM 21 febbraio 2024 consentono un certo margine di discrezionalità alle Regioni e alle Province autonome nel modulare o prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e di funzionamento.

Le società interessate al riconoscimento/ autorizzazione devono inoltrare la relativa istanza, unitamente alla documentazione che attesta il possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al capo II del DM, alla Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio è ubicata la propria sede legale.

In caso di esito positivo dell'istruttoria le Regioni o Province Autonome emanano il provvedimento di riconoscimento attestante la verifica della sussistenza in capo alla società richiedente di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti dagli artt. 10 e 11 del DM, indicando il numero di fascicoli medio stabilito per operatore.

Le Regioni e le Province Autonome trasmettono il provvedimento di riconoscimento ad Agea Coordinamento, la quale provvede ad inserire sul SIAN i dati in esso contenuti.

In caso di rilascio dell'autorizzazione, le Regioni e le Province autonome competenti sono responsabili della verifica del mantenimento dei requisiti minimi previsti dal decreto stesso e dalla normativa regionale.

Ai sensi dell'art 20 del DM i CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati alla data di pubblicazione del decreto possono continuare ad operare nei dodici mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data, la regione o la provincia autonoma competente verifica il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal presente decreto. La carenza dei requisiti dei CAA, accertata a seguito dei controlli di cui all'art. 18, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni da parte della regione e delle province autonome.

**Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario l'adozione di una nuova Delibera di Giunta con la quale si**

- prende atto dell'intervenuta abrogazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 e dell'entrata in vigore del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024;
- prende atto dei nuovi requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di CAA di cui al Capo II del Decreto 21 febbraio 2024, come meglio specificati dalla relativa Circolare AGEA del 12 aprile 2024 ·prot. n. 29529;
- pone in essere, così come previsto dal comma 1 dell'art. 20 del DM del 21 febbraio 2024, la procedura di verifica del possesso dei nuovi requisiti sopracitati, con specifico riferimento ai CAA e alle società di cui essi si avvalgono, già abilitati alla data di pubblicazione del decreto in parola, entro sessanta giorni dai dodici mesi successivi alla data di pubblicazione del medesimo decreto;
- approvano gli ulteriori requisiti di garanzia e di funzionamento per operare come CAA nella Regione della Sicilia;
- definiscono le disposizioni generali per l'autorizzazione dei CAA e predispongono la modulistica relativa all'istanza di - riconoscimento dell'autorizzazione ad operare come CAA ai sensi dell'art. 13 e la modulistica relativa alla verifica del possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per operare ai sensi dell'art. 20, comma 1 del Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2024;
- stabiliscono le modalità operative e la modulistica relativa agli adempimenti in caso di variazioni delle sedi operative dei medesimi e alla vigilanza ed al controllo dei CAA, nonché la modulistica collegata.
- conferisce incarico al Direttore del Dipartimento Agricoltura di attuare il decreto attraverso l'approvazione della modulistica e delle procedure amministrative di competenza regionale.
- approvano i "Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) nella Regione della Sicilia, di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- approvano le "Disposizioni generali per l'autorizzazione dei Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA)", di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- demanda al Direttore del Dipartimento Agricoltura con proprio decreto della modulistica per ottenere l'autorizzazione a operare come CAA e per la verifica del possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per operare come CAA ai sensi dell'art. 20, comma 1 del DM del 21 febbraio 2024, nonché eventuali integrazioni e modificazioni della stessa;
- demanda, altresì al Direttore Dipartimento Agricoltura l'adozione con proprio decreto delle modalità operative e della modulistica relativa alle variazioni delle sedi operative dei CAA, alla vigilanza e al controllo dei CAA.

Tanto si rappresenta e si propone alla S.V., affinchè ove condiviso, la presente relazione unitamente agli allegati 1 e 2 vengano trasmessi alla Segreteria della Giunta Regionale per la determinazione del Governo Regionale .

Il Dirigente Generale

Dario Cartabellotta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

Il Dirigente dell'Area 5

Giuseppe Collura

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

## **Allegato 1**

Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) nella Regione Siciliana

In applicazione dell'art. 12, comma 7, e dell'art. 13, comma 1, lettera g), del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, le società richiedenti e le società CAA già riconosciute, per operare nella Regione Sicilia, dovranno garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

1) Polizza di responsabilità civile di cui all'art. 8 del DM: si conferma l'importo definito dall'art 8 del DM, ovvero che le società richiedenti devono stipulare una polizza per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari almeno ad euro 2.065.827,60, al fine di garantire la copertura dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività agli organismi pagatori o agli utenti.

2) Rapporto operatore/utente: tra i requisiti oggettivi si conferma quanto definito dal DM, che il Caa deve garantire la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore/utente comunque non superiore a un numero di fascicoli medio per operatore, pari a 350 fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari di superficie agricola utile.

## **Allegato 2**

### **DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) CON SEDE LEGALE NELLA REGIONE SICILIANA**

#### **- RIFERIMENTI NORMATIVI:**

Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 febbraio 2024: "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività" (GU n.87 del 13-4-2024).

D.lgs. 21 maggio 2018, n.74: "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154" e successive modifiche.

Circolare AGEA del 12 aprile 2024, prot. n. 29529, con oggetto "Disciplina attuativa del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)".

#### **1. Presentazione delle istanze di autorizzazione e del modulo di verifica**

Le istanze per l'autorizzazione di nuovi Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), nonché i moduli di verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per i CAA già operanti alla data di entrata in vigore del DM 21 febbraio 2024, devono essere trasmesse alla Direzione del Dipartimento Agricoltura della Regione Sicilia, all'indirizzo PEC: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it.

Le istanze e il modulo di verifica di cui sopra possono essere presentati esclusivamente da società aventi sede legale nella Regione Sicilia. Le istanze di autorizzazione per i nuovi CAA sono soggette alle vigenti norme sull'imposte di bollo.

All'istanza e al modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Nello statuto, nell'ambito dell'oggetto sociale, deve essere previsto lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del DM del 21 febbraio 2024;

b) la copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 1, del decreto DM del 21 febbraio 2024 dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;

c) una relazione concernente la struttura tecnica, la pianta organica, gli strumenti e la capacità operative della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 17 del DM del 21 febbraio 2024;

- d) copia del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e Certificato di Prevenzione Incendi CPI per ogni sede (solo per le istanze di autorizzazione - Nuovo CAA);
- e) l'elenco degli amministratori della società richiedente, nonché del collegio sindacale (ove previsto), completo dei relativi dati anagrafici;
- f) la delibera dell'organo amministrativo di nomina del responsabile tecnico;
- g) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa ai dati anagrafici e requisiti del responsabile tecnico, ai sensi degli art. 11 e 13 del DM del 21 febbraio 2024;
- h) le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative alle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, relativi dati anagrafici degli amministratori e del collegio sindacale (ove previsto), specifiche attività da affidare, ai sensi dell'art. 13 del DM del 21 febbraio 2024;
- i) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dagli amministratori della società richiedente, nonché del collegio sindacale (ove previsto) e dagli amministratori delle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi nonché del relativo collegio sindacale (ove previsto) rilasciate ai sensi e per gli effetti dall'articolo 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in ordine al possesso dei requisiti soggettivi indicati all'art. 11, comma 1 del decreto MASAF 21 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 11 del DM del 21 febbraio 2024;
- j) l'elenco sedi operative;
- k) la documentazione e/o dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti oggettivi delle sedi operative ai sensi dell'art. 10 del DM del 21 febbraio 2024;
- l) l'elenco gli operatori;
- m) la documentazione e/o dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti soggettivi e oggettivi degli operatori dei CAA e delle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi, ai sensi degli art. 7, 10, 11, 12 del DM del 21 febbraio 2024;
- n) ultimo bilancio certificato da revisori legali iscritti al registro di cui al D.lgs. 39/2010 o autodichiarazione di aver istituito le funzioni di Audit Interno. Questo requisito è esteso anche alle società di servizio di cui i CAA si avvalgono; (solo per i CAA già operanti all'entrata in vigore del decreto MASAF 21 febbraio 2024), ai sensi dell'art. 10 del DM del 21 febbraio 2024;
- o) copia della certificazione ISO 27001 ovvero la dichiarazione di assumere l'impegno a conseguire detta certificazione entro il termine massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del MASAF 21 febbraio 2024. Tale requisito si applica esclusivamente ai CAA ai sensi dell'articolo 12 del MASAF 21 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 12 del DM del 21 febbraio 2024;
- p) copia del Modello di organizzazione e gestione nonché del Codice etico ai sensi del D.lgs. 231/2001, ai sensi dell'art. 12 del DM del 21 febbraio 2024;

## **2. Verifica ed autorizzazione o eventuale diniego/revoca**

La Regione Sicilia, dopo aver ricevuto l'istanza di autorizzazione di nuovi CAA, entro sessanta giorni procede alla valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti dalla società richiedente e trasmette il provvedimento di riconoscimento o eventuale rigetto ad AGEA Coordinamento.

Con riferimento ai CAA già operanti all'entrata in vigore del decreto DM del 21 febbraio 2024, entro sessanta giorni dalla data, di cui all'art. 20, comma 1 del DM, la Regione Sicilia verifica il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal suddetto decreto e trasmette il provvedimento di riconoscimento o eventuale revoca ad AGEA Coordinamento.

### **3. Comunicazione di avvio del procedimento (L. 241/90)**

Il Dipartimento Agricoltura provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90, e per i per i CAA già operanti all'entrata in vigore del decreto DM del 21 febbraio 2024, provvede all'invio del modulo di verifica.

### **4.Verifica completezza e regolarità della documentazione**

La verifica della completezza e della regolarità della documentazione è eseguita dal Dipartimento dell'Agricoltura e dagli uffici periferici del Dipartimento. L'incaricato dell'istruttoria delle domande/moduli di verifica, al fine dell'esame della ricevibilità provvede a verificare:

- a. la corretta e completa compilazione della domanda/modulo di verifica, la presenza della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38 DPR 28/12/2000, n. 445;
- b. la compilazione della documentazione indicata al precedente paragrafo 1.

Nel caso in cui uno degli elementi o documenti sopra indicati risultino assente o incompleto, l'ufficio provvede ad inviare al richiedente, all'indirizzo PEC indicato nell'istanza/ modulo di verifica, specifica richiesta di rettifica/integrazione della documentazione, assegnando un congruo termine per provvedere.

Tale comunicazione sospende i termini per il completamento del procedimento previsti degli articoli 14 e 20 del decreto DM del 21 febbraio 2024, sino alla presentazione, da parte della società richiedente, della documentazione richiesta. La mancata presentazione delle integrazioni richieste, nel termine assegnato, comporta il rigetto della domanda o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni con le modalità indicate al successivo paragrafo 5.

### **5. Istruttoria inherente il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento**

Le istanze di verifica correttamente compilati e completi della documentazione richiesta sono ammessi all'istruttoria che comporta la verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento mediante il controllo amministrativo della documentazione ed eventualmente di controlli in loco. Tale verifica è eseguita dal Dipartimento Agricoltura e degli uffici periferici. Il controllo in loco può essere realizzato su tutte le richieste di abilitazione/moduli di verifica e concerne le verifiche da effettuarsi presso le sedi della società richiedente che ha presentato il modulo di verifica (e delle eventuali società di servizio), con particolare riferimento alla presenza/sussistenza dei

requisiti indicati dagli articoli 10 e 11 del DM del 21 febbraio 2024. Di ogni accesso deve essere redatta apposita verbalizzazione.

Durante il controllo amministrativo, l'ufficio verifica anche la veridicità delle dichiarazioni presentate, così come disposto dall'articolo 71, del DPR 28/12/2000 n. 445.

Nel caso in sede istruttoria vengano rilevate situazioni di non conformità, ovvero la richiesta necessiti di rettifica di errori ed irregolarità formali, nonché di precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento, l'ufficio provvede a richiederle, all'indirizzo PEC indicato nell'istanza/modulo di verifica.

Nella richiesta deve essere indicato al richiedente un termine congruo, e comunque non superiore a 30 giorni dal ricevimento della PEC, entro il quale, presentare le integrazioni e precisazioni richieste.

Anche in tal caso la comunicazione regionale sospende i termini per il completamento del procedimento previsti dagli articoli 14 e 20 del DM del 21 febbraio 2024, sino alla presentazione, da parte della società

richiedente/ presentante il modulo di verifica, della documentazione richiesta. La mancata presentazione delle integrazioni richieste, nel termine assegnato, comporta il rigetto della domanda o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni.

## **6. Decreto autorizzazione, rigetto della richiesta, revoca dell'autorizzazione**

Ricevuta l'istanza di autorizzazione, la Regione entro sessanta giorni procede alla valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti dalla società richiedente . Adotterà il provvedimento di autorizzazione ovvero di rigetto della relativa richiesta o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni, mediante decreto del Dirigente Generale. Il provvedimento finale sarà trasmesso alla società interessata ed a AGEA coordinamento.

Oltre i casi previsti dall'art. 16, la revoca è altresì disposta:

- a) in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nello svolgimento dell'attività affidata;
- b) in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi posti dalle convenzioni di cui al presente decreto;
- c) in caso di perdita dei requisiti oggettivi di cui all'art. 10;
- d) Il CAA non produca con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti la documentazione di cui all'art. 10, comma 3.

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'AGEA.

## **7. Contenzioso (Ricorsi)**

Avverso il decreto di rigetto o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni di cui al precedente paragrafo 6 è ammissibile, alternativamente:

a) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

b) il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia , limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.



## RELAZIONE

**Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 83709 del 21 febbraio 2024: "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività.". Approvazione di ulteriori requisiti e disposizioni generali per l'autorizzazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola, ai sensi degli articoli 13 e 20 del sopracitato decreto.**

L'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 83709 del 21 febbraio 2024 (di seguito DM) avente ad oggetto la "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, ha abrogato il precedente Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, introducendo nuovi requisiti di garanzia e funzionamento per i CAA.

L'art 20 del DM dispone che i CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati alla data di pubblicazione del decreto possono continuare ad operare nei dodici mesi successivi.

Entro sessanta giorni da quest'ultima data, la regione o la provincia autonoma competente verifica il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal presente decreto. La carenza dei requisiti dei CAA, accertata a seguito dei controlli di cui all'art. 18, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni da parte della regione e delle province autonome.

A seguito della pubblicazione del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)", disciplina il nuovo assetto giuridico e le modalità operative per l'espletamento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola a livello nazionale. In particolare, essa specifica le condizioni, i ruoli, le responsabilità e le modalità di accesso dei CAA ai servizi del SIAN e ai Sistemi informativi dei singoli Organismi pagatori, necessari per svolgere le attività previste dalla normativa o delegate dagli Organismi pagatori tramite apposite convenzioni conformi allo schema approvato da AGEA. La Circolare stabilisce che l'accesso al SIAN e ai Sistemi informativi degli Organismi pagatori è subordinato al rispetto delle disposizioni in essa contenute, attuative del DM del 21 febbraio 2024, a cui i CAA devono adeguarsi entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione del Decreto, come previsto all'art. 20 dello stesso.

Il DM del 21 febbraio 2024 all'art. 14 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome, che possono incaricare i CAA di ulteriori servizi, il compito di autorizzare i CAA, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi tali da assicurare idonea capacità operativa, nonché i compiti di vigilanza. Il DM definisce i nuovi requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività indicate.

L'art. 8, comma 1 del DM dispone che "Al fine di garantire la copertura dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività agli organismi pagatori o agli utenti, le società richiedenti stipulano una polizza per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari almeno ad euro 2.065.827,60. Gli organismi pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti connesso alle domande presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata".

Il medesimo Decreto dispone inoltre all'art. 10, comma 2 che "deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore/utente comunque non superiore a un numero di fascicoli medio per operatore, par i a 350 fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza

aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari. Le regioni e le province autonome possono stabilire un numero superiore di fascicoli per operatore/utente in ragione delle diverse caratteristiche del tessuto aziendale".

Gli artt. 8, 10, 12 e 13 del DM 21 febbraio 2024 consentono un certo margine di discrezionalità alle Regioni e alle Province autonome nel modulare o prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e di funzionamento.

**Tutto ciò premesso ed esposto, è necessario:**

- prendere atto dell'intervenuta abrogazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 e dell'entrata in vigore del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024;
- prendere atto dei nuovi requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di CAA di cui al Capo II del Decreto 21 febbraio 2024, come meglio specificati dalla relativa Circolare AGEA del 12 aprile 2024 ·prot. n. 29529;
- mettere in atto, così come previsto dal comma 1 dell'art. 20 del DM del 21 febbraio 2024, la procedura di verifica del possesso dei nuovi requisiti sopracitati, con specifico riferimento ai CAA e alle società di cui essi si avvalgono, già abilitati alla data di pubblicazione del decreto in parola, entro sessanta giorni dai dodici mesi successivi alla data di pubblicazione del medesimo decreto;
- approvare gli ulteriori requisiti di garanzia e di funzionamento per operare come CAA nella Regione della Sicilia;
- prendere atto dell'allegato 1 "Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) nella Regione della Sicilia" e dell'allegato 2 "Disposizioni generali per l'autorizzazione dei Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA)";
- conferisce incarico al Direttore del Dipartimento Agricoltura di attuare il decreto attraverso l'approvazione della modulistica e delle procedure amministrative di competenza regionale.